



COMUNE DI CAIOLO
PROVINCIA DI SONDRIO



ORIGINALE

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 44 Reg. Delibere

OGGETTO: Approvazione direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per lo svolgimento della negoziazione del CCNL di annualità economica 2018 -

L'anno DUEMILADICIOTTO addì VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 12.20 nella sede comunale, previa convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	Ass.
PIRANA GIUSEPPE	Sindaco	X	
PARUSCIO ALDO	Vice Sindaco		X
FARINA PRIMAVERA	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale **Pansoni Dr. Annalisa**

Il Sig. **Pirana Giuseppe**, nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 28 del 11.07.2018 con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la stipulazione di contratti integrativi decentrati del personale di questo Comune;

Ricordato che le risorse destinate ad incentivare le politiche delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'ente

Preso atto che in data 21 maggio 2018 è stato stipulato, in via definitiva, il Contratto Collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto funzioni locali per il triennio 2016/2018;


Richiamato l'art. 67 del CCNL 2016/2018 che introduce nuove regole di costituzione del fondo risorse decentrate, ed in particolare:

- 1) a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato che resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi, di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.01.2004. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.01.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi relativi "di alta professionalità";
- 2) tale ammontare viene stabilmente incrementato degli importi e delle eventuali risorse, attivabili per la propria amministrazione, indicati nel comma 2 del medesimo articolo;
- 3) il fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, dalle risorse contenute nel comma 3, applicabili al proprio ente;
- 4) in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,20% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- 5) gli enti possono altresì destinare apposite risorse:
 - a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
 - b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c);
- 6) gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3, lettere h) e i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3 lettera c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni;
- 7) la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.lgs n. 75/2017;
- 8) resta fermo quanto previsto dalla normativa di legge vigente in merito alle risorse utilizzabili per la copertura degli oneri conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa ed all'utilizzo dei relativi fondi;

Richiamata la precedente deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 18.12.2017 con la quale sono state approvate le direttive per la costituzione del fondo per le risorse decentrate variabili e per la formulazione dell'ipotesi di contratto decentrato per l'esercizio 2017;



RICHIAMATO l'art. 23, comma 2, del D.lgs. 25/05/2017 n. 75 secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;



Dato atto che le risorse stabili e parte delle variabili sono calcolate dal Responsabile dell'area economico-finanziaria e amministrativa, trattandosi di mero adempimento matematico senza alcun margine di discrezionalità, mentre l'individuazione di parte delle risorse decentrate variabili spetta alla Giunta, come espressione formale della propria volontà di investire per incentivare la partecipazione del personale al conseguimento di obiettivi;

Dato atto che il Responsabile dell'area economico-finanziaria e amministrativa provvederà alla quantificazione del Fondo per l'anno 2018 sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente in materia e nel presente provvedimento;

Dato atto che:

- l'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 stabilisce che ai dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dai competenti organi di governo;
- l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 stabilisce che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni possono essere svolte dai Responsabili degli uffici e dei servizi;
- l'art. 169 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dispone che la Giunta Comunale definisca il Piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi della gestione e affidando gli stessi unitamente alle dotazioni necessarie ai responsabili dei servizi;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 21.12.2017 è stato approvato il D.U.P. (Documento Unico di programmazione) 2018-2020 – Nota di aggiornamento;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 21.12.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 e relativi allegati;
- con propria deliberazione n. 21 del 27.03.2018 si è provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione semplificato (1° stralcio) mediante il quale sono state assegnate ai vari Responsabili di Servizio la gestione delle risorse finanziarie contenute nel Bilancio di Previsione 2018-2020, in vista della successiva individuazione ed assegnazione degli obiettivi;
- con propria deliberazione n. 24 del 22.05.2018 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione unitamente al Piano della Performance 2018/2020 (2° Stralcio);

Vista la legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007) e s.m.i. ed in particolare:

- l'art. 1, comma 557, da ultimo modificato dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, il quale ha stabilito che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retribuita e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia;
- l'art. 1, comma 557 quater, come introdotto dal D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014, il quale prevede che "a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (2011/2013)";

VERIFICATA la possibilità di avvalersi della facoltà di cui all'art. 67, comma 4 del CCNL 2016/2018 del 21.05.2018 (integrazione della componente variabile sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza), in quanto risulta rispettato il tetto delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale imposto dal richiamato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Preso atto che, giusta verifica del Responsabile dell'area economico-finanziaria e amministrativa, questo Comune:

- non si trova in stato di dissesto;
- ha rispettato nell'anno 2017 il pareggio di bilancio (Art. 1, commi 470, 470-bis, 471, 473 e 474 della legge n. 232/2016) e gli analoghi strumenti di contenimento della spesa;
- ha rispettato e rispetta quanto previsto dai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 e s.m.i, relativi all'obbligo di riduzione della spesa di personale, il cui importo deve essere mantenuto entro la spesa media sostenuta nel triennio 2011/2013;
- rispetta i vincoli di bilancio;
- rispetta le altre norme in materia di contenimento della spesa di personale (personale a tempo determinato, ecc.);



Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. e) confluiscono nel Fondo dell'anno successivo gli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999, anch'essi esclusi dal limite di cui sopra;
- il Fondo, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21.05.2018, può essere alimentato da risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime;

Ritenuto di far confluire nel Fondo, parte variabile, la somma da destinare alla liquidazione degli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 (sottratta al vincolo posto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n° 75/2017, ai sensi della deliberazione Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – n. 6/SEZAUT/2018/QMIG);

Visto quanto dettato:

- dall'art. 23, comma 3, del D.lgs n. 75/2017 che dispone: *“..... 3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile. “*
- dall'art. 67, comma 5, lettera b), del CCNL 21.05.2018 che dispone: *“.....b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c);*

Atteso che per l'anno 2018 il Contratto collettivo decentrato integrativo, c.d. “contratto ponte”, in attuazione della clausola di ultra attività del contratto integrativo 2017, secondo le previsioni contenute nell'art. 5 del CCNL 01.04.1999, come sostituito dall'art. 4, comma 4, ultimo periodo del CCNL 22.01.2004, mantiene gli istituti contrattuali relativi al trattamento accessorio già contrattati nel C.C.D.I. per l'anno 2017;

Ritenuto pertanto, in questa sede, al fine dello svolgimento della contrattazione decentrata integrativa c.d. “Contratto ponte” per l'annualità economica 2018, fornire alla delegazione trattante di parte pubblica le precisazioni e direttive come, in parte, già fornite per l'annualità 2017 e più precisamente:

- i criteri di distribuzione della produttività devono tenere imprescindibilmente conto dei risultati raggiunti e dei comportamenti professionali tenuti, in modo da valorizzare il merito e la crescita delle competenze professionali dei singoli in coerenza del vigente sistema di valutazione del personale;
- confermare, in considerazione della disponibilità di bilancio, le risorse di natura variabile nella misura massima dell'1,2% del monte salari dell'anno 1997, ai sensi dell'art. 67, comma 4, del CCNL 21.05.2018,

come ridotta in applicazione dei vincoli di spesa imposti dalla manovra finanziaria (art. 9, comma 1 Dl. n.78/2010 e smi);

- mantenere l'incremento della parte variabile del fondo, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 01/04/1999 di Euro 3.000,00 da destinare al reale mantenimento e/o incremento delle attività, al reale mantenimento e/o incremento della produttività, dell'efficienza, dell'efficacia dei servizi utili anche alla cittadinanza, tenuto conto degli obiettivi e dei progetti peraltro già considerati in sede di approvazione del Piano della performance;

- il fondo ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c, del C.C.N.L. 21/5/2018 può essere alimentato da risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge;

- di soprassedere per l'anno in corso all'applicazione della disciplina della progressione economica orizzontale che verrà regolata per gli anni 2019/2020; infatti anche se la contrattazione nazionale ha ritenuto di ancorare l'accertamento dei risultati individuali e collettivi alle rilevazioni del sistema di valutazione, facendo riferimento alla valutazione dei tre anni precedenti, rimangono, comunque, da definire nella procedura anche le modalità di accertamento delle competenze professionali.

Preso atto degli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e tecnica contabile, resi dai competenti Responsabili di Area ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. e s.m.i.;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese:

DELIBERA

1) Di approvare le linee di indirizzo, come riportate nelle premesse del presente atto, che la delegazione trattante di parte pubblica dovrà seguire in sede di contrattazione decentrata integrativa, c.d. "Contratto ponte" annualità economica 2018.

2) Di precisare che la Giunta Comunale dovrà autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto dopo aver esaminato che la pre-intesa sia corredata, ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dalla relazione tecnico-finanziaria e dalla relazione illustrativa redatte secondo gli schemi della circolare del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 25 del 19/07/2012 e certificate da parte del Revisore dei conti per la verifica della compatibilità contabile e della legittimità.

3) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla delegazione trattante di parte pubblica, alla RSU, alle OOSS, al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria e Amministrativa e al Revisore dei conti, ciascuno per gli adempimenti di competenza.

Quindi, ravvisata l'urgenza di procedere alla definizione dei successivi atti, con apposita votazione unanime resa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. 44 del 21.12.2018

**AVENTE PER OGGETTO: APPROVAZIONE DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE
TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LO SVOLGIMENTO DELLA
NEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE ANNUALITA' 2018**

Il sottoscritto Aldo Paruscio - Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Caiolo (SO) esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) della Legge n. 213/2012.

Caiolo, lì 20.12.2018

Il Resp. del Servizio Finanziario
Aldo Paruscio



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Giuseppe Pirajà



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Annalisa Pansoni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune in data 09 DIC. 2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Contestualmente alla pubblicazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Caiolo, 09 DIC. 2019




IL MESSO COMUNALE

Cinzia Vettovali



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Annalisa Pansoni




CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
- La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Annalisa Pansoni



Copia della presente deliberazione viene trasmessa:

- Al Servizio del Territorio
- Al Servizio Economico Finanziario – Amministrativo
- Al Servizio alla Persona ed Affari Generali